

Studio **Euro Chim**
dei dottori **Chimici**



Antonio Barbisan
☎ 349 4146540
Via Callarghe, 67
31020 San Polo di Piave (TV)

Fabrizio Michelini
☎ 3483022116
Via 1° Maggio, 37
31027 Spresiano (TV)

Igiene e sicurezza del lavoro
Ambiente
Alimenti
Consulenze chimiche e
industriali
Analisi chimiche e
microbiologiche
Prevenzione incendi
Acustica
studioeurochim@libero.it

Sede legale: via Callarghe 37 31020 S. Polo di P. (TV) CF e P.IVA 03198820262



Documenti di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)
per alcune mansioni affidate a lavoratori di altre Ditte.

Servizio scuolabus

Documento redatto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81.

Fregona, .

Indice generale

Premessa.....	3
Figure e mansioni.....	3
Individuazione dei rischi.....	4
Rischio elettrocuzione.....	4
Rischio incendio.....	4
Rischio infortunio.....	5
Rischio da sollevamento manuale di carichi pesanti.....	5
Rischio rumore.....	6
Rischio vibrazioni.....	6
Rischio da esposizione ad agenti chimici.....	6
Rischio da amianto.....	7
Rischio da esposizione ad agenti biologici.....	7
Rischio da esposizione a campi elettromagnetici.....	7
Rischi per lavoratrici in stato di gravidanza.....	7
Rischio da stress lavoro correlato.....	8
Conclusioni.....	9
Allegato 1.....	10
Allegato 2.....	12

Premessa.

Come già avvenuto in passato, il Comune di Fregona intende procedere a gara per l'affidamento a personale esterno di alcune attività da svolgersi in ambienti e/o su mezzi di trasporto, in cui è prevista, la presenza di lavoratori dipendenti da altre ditte.

Figure e mansioni.

Le figure per cui si prepara l'inserimento dovranno svolgere le seguenti mansioni:

Assistenza e sorveglianza bambini negli scuolabus.

L'attività prevede l'accompagnamento dei bambini della scuola dell'infanzia nello scuolabus, limitatamente ai tragitti di trasporto tra case e scuola.

E' prevista la collaborazione con il conducente nell'assistenza in salita e discesa dal mezzo, nonché il mantenimento dell'ordine e sicurezza all'interno del mezzo.

Individuazione dei rischi.

Rischio elettrocuzione.

E' rischio correlato a un pericolo praticamente assente nella mansione prevista.

Misure di prevenzione e protezione.

Nulla richiesto.

Rischi da interferenza.

Nulla previsto

Misure cautelative previste.

- Informazione e formazione generale dei lavoratori.

Rischio incendio.

Gli incendi si possono innescare a causa di guasti al motore, oppure a causa di incidenti stradali in cui sia coinvolto il mezzo, oppure per dolo, e possono trovare alimento dalla presenza di materiali combustibili quali gasolio e benzina dai serbatoi, o altri materiali combustibili presenti (carichi di altri mezzi).

Rischi da interferenza.

La compresenza dei lavoratori di ditte diverse:

- può moltiplicare le occasioni di innesco.
- in caso di emergenze, maggiore confusione negli interventi.

Misure di prevenzione e protezione.

- Informazione e formazione generale e specifica dei lavoratori.
- Durante il turno di lavoro sarà vietato fumare.
- Al personale che accompagnerà i bambini sarà preventivamente illustrato la posizione dei

mezzi di prevenzione incendio presenti sul mezzo, le loro caratteristiche e il modo di impiego.

- In caso d'incendio, il personale presente dovrà essere in grado di gestire un'eventuale emergenza incendio e, quindi, di essere in possesso sin da subito, ovvero nei tempi più brevi possibile, dell'attestato di frequenza al corso previsto dal DM 10.03.1998.

Ulteriori misure previste.

- nessuna

Rischio infortunio.

Il rischio residuo di rischio infortunio, nella sua genericità (cadute, scivolamenti, inciampi, contusioni, tagli, etc.). è ubiquitario e sempre presente:

Rischi da interferenza.

Un cattivo coordinamento tra autista e sorvegliante nei pulmini interferisce negativamente e aumenta il rischio di incidente.

Misure di prevenzione e protezione.

- Informazione e formazione generale dei lavoratori.
- Autista e accompagnatore saranno edotti dai datori di lavoro preventivamente sulle procedure concordate e pianificate per garantire la fermata, la sosta e la partenza del mezzo in completa sicurezza.

Rischio da sollevamento manuale di carichi pesanti.

Non sono previsti sollevamenti di carico eccedenti i limiti normativi.

Una eccezione potrebbe costituire l'eventuale accompagnamento di bambini diversamente abili, che nel caso richiederanno un mezzo opportunamente attrezzato.

Rischi da interferenza.

Non si ravvisano specifiche interferenze.

Misure di prevenzione e protezione.

- Informazione e formazione generale dei lavoratori.

Rischio rumore.

Si ritiene che i livelli di esposizione prevedibili siano comparabili a quelli già valutati e misurati per il personale conducente.

Valori tipici di emissione delle sorgenti sonore dovute al mezzo, porterebbero ad escludere con certezza superamenti del limite di esposizione al rumore, e anche dei livelli di azione. Tuttavia, anche i bambini accompagnati costituiscono certamente sorgente sonora significativa.

Rischi da interferenza.

Non si ravvisa un particolare rischio da interferenza.

Misure di prevenzione e protezione.

- Informazione e formazione generale dei lavoratori.
- Eventuale verifica dell'esposizione, al rumore emesso dal mezzo e dai bambini accompagnati, nel corso di comportamenti tipici.

Rischio vibrazioni.

Assenti sorgenti di vibrazioni mano – braccio, la situazione presenta esposizione certa a vibrazioni del tipo corpo intero, da valutare nel DVR delle ditte.

Rischi da interferenza.

Non si ravvisa un possibilità di interferenza.

Misure di prevenzione e protezione.

- Informazione e formazione generale dei lavoratori.

Rischio da esposizione ad agenti chimici.

Non sono previsti agenti chimici da utilizzarsi nell'espletamento della mansione prevista.

Esiste una possibilità di esposizione ai fumi da motori per autotrazione.

Rischi di interferenza.

Non sussiste interferenza che amplifichi il basso livello di rischio sopra citato.

Misure di prevenzione e protezione.

- Informazione e formazione generale dei lavoratori.

Rischio da amianto.

Non sono presenti materiali contenenti amianto: rischio diretto: assente, rischio da interferenza: assente.

Rischio da esposizione ad agenti biologici.

Non sono presenti agenti biologici, ad eccezione di quelli possibili per luoghi di lavoro in cui siano presenti più persone (in questo caso: autista, accompagnatore e bambini).

Rischi di interferenza.

Il rischio di interferenza: praticamente nullo.

Misure di prevenzione e protezione.

- Informazione e formazione generale dei lavoratori.

Rischio da esposizione a campi elettromagnetici.

Non sono identificate sorgenti significative di campi elettromagnetici di intensità tale da avere potenziali conseguenze igienistiche.

Rischi per lavoratrici in stato di gravidanza.

Rischio per la salute della lavoratrice potenzialmente gravida e per il possibile feto dovuti ad affaticamento, scuotimenti meccanici, cadute, infortunio, vibrazioni, valutato nei DVR.

Rischi di interferenza.

Il rischio di interferenza: nullo.

Misure di prevenzione e protezione.

- Informazione e formazione generale dei lavoratori.
- Esclusione di lavoratrici in sospetto stato di gravidanza dalla mansione.

Rischio da stress lavoro correlato.

Il rischio di stress lavoro correlato deve essere valutato in sede di DVR.

Rischi di interferenza.

Il rischio di interferenza: interferenze possono sorgere nel caso di incompatibilità e conflitti tra conducente e accompagnatore.

Misure di prevenzione e protezione.

- Osservazione del livello di collaborazione tra le diverse figure presenti
- Intervento dei datori di lavoro per dirimere eventuali incomprensioni e conflitti

Conclusioni.

Il presente documento è stato redatto sulla base all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e prende in considerazione soltanto i rischi di natura generale presenti all'interno dell'attività. Non comprende, quindi, i rischi specifici dell'impresa incaricata, per i quali il datore di lavoro della stessa è tenuto alla valutazione, secondo la normativa vigente.

L'impresa appaltata è tenuta a rispettare le procedure e le misure di sicurezza predisposte, proponendo eventuali modifiche e/o integrazioni alla luce della propria valutazione dei rischi.

Il datore di lavoro del Comune di Fregona rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione fornita.

Il datore di lavoro responsabile per la ditta appaltatrice sottoscriverà la allegata scheda in allegato 1, per accettazione.

Fregona, .

Il Datore di Lavoro del Comune di Fregona Laura Buso

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Fabrizio Michelini

Allegato 1.

In relazione all'appalto affidato dal Comune di Fregona, all'Appaltatriceper effettuare il servizio presso i locali individuati nel Capitolato Speciale d'Appalto,

il sottoscritto _____, rappresentante della ditta Appaltatrice

Dichiara

- di aver letto ed appreso quanto indicato nel documento *Rischi presenti negli ambienti di lavoro previsti, e rischi di interferenze tra lavoratori del Comune e i lavoratori di ditta appaltatrice*, del quale ho ricevuto copia dal Comune di Fregona;

- di aver eseguito in data odierna un sopralluogo preventivo sui luoghi/ai mezzi dove dovranno essere svolti i lavori, accompagnato da _____;

- di aver ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente interessato dall'attività dell'impresa appaltatrice, sulle misure di prevenzione ivi poste in atto, sulle misure e sistemi di emergenza presenti, in conformità all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008;

- di aver concordate e disposte le seguenti misure di prevenzione e protezione:

a) procedere ad una reciproca informazione con i Responsabili di altre Ditte operanti nella stessa zona di lavoro per eliminare i rischi dovuti ad interferenze tra i rispettivi lavori;

b)

.....

c)

.....

d)

.....

e)

.....

- di aver ricevuto le informazioni sulle modalità di evacuazione in caso di emergenza;

- di aver ricevuto le necessarie informazioni sul servizio di pronto soccorso aziendale;

- di rendere edotti di quanto precede tutti i dipendenti dell'impresa appaltatrice, che saranno presenti presso i luoghi di lavoro del Comune di Fregona:

- di informare immediatamente, non appena possano insorgere situazioni di rischio legate all'attività della Committente stessa, il personale del Comune di Fregona, nelle persone di:

1. _____
2. _____

- di impegnarsi a rispettare e a far rispettare le seguenti disposizioni:

- l'Impresa appaltatrice nell'esecuzione di qualunque genere di lavori di sua specifica competenza deve attenersi a tutte le norme di legge generali e speciali esistenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, uniformandosi scrupolosamente a qualsiasi altra norma e procedura interna esistente o che potrà essere successivamente emanata in merito dal Comune di Fregona;

Essa inoltre, a propria cura e spese e sotto l'esclusiva responsabilità sua e del personale tecnico preposto ed incaricato, è obbligata all'osservanza ed all'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità delle maestranze proprie e di terzi, evitare danni di ogni specie, sollevando nella forma più ampia, da ogni responsabilità civile e penale, il Comune di Fregona in tutte le sue funzioni preposte alla sorveglianza dei lavori;

- Per l'esecuzione dei lavori deve essere impiegato personale competente ed idoneo, convenientemente istruito sul lavoro da svolgere, sulle modalità d'uso dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di protezione previsti, nonché informato sulle norme di sicurezza generali e speciali per l'esecuzione dei lavori affidati;
- I lavoratori non devono allontanarsi dal proprio posto di lavoro e dalla zona loro assegnata, senza giustificato motivo;
- L'Impresa appaltatrice deve mettere a disposizione dei propri dipendenti dispositivi di protezione individuale appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni e operazioni da effettuare e disporre per il corretto uso dei dispositivi stessi da parte del personale.
- L'Impresa appaltatrice dovrà inoltre disporre affinché i propri dipendenti non usino sul luogo di lavoro indumenti personali e abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni ed alle caratteristiche degli ambienti, costituiscono pericolo per l'incolumità personale;
- Il personale dell'Impresa appaltatrice deve attenersi scrupolosamente alle segnalazioni di pericolo, di obbligo, di divieto ed alle norme di comportamento richiamate dagli appositi cartelli segnaletici;
- Al momento dell'accesso in Azienda di nuovo personale, l'Impresa appaltatrice dovrà fornire copia di tutta la documentazione inerente alla posizione di detto personale.

Fregona, _____

Per la Ditta appaltatrice _____

Per il Comune di Fregona _____

Allegato 2.

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. 30 aprile 2008, n. 101, suppl. ord.).

(...)
Art. 26

(Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione)

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi

specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli Organismi locali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.